

COMUNE DI GALLICCHIO
Provincia di Potenza

DISCIPLINARE
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Gallicchio in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce l'Albo comunale delle associazioni, di seguito denominato Registro.

2. Il Settore Servizi Culturali detiene il Registro e ne cura il costante aggiornamento.

3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:

- a) culturale;
- b) sociale-volontariato;
- c) sportivo-ricreativo;
- d) ambientale;

4. Ad ogni libera forma associativa e cooperativa sociale è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche, secondo quanto previsto dallo statuto e dall'attività effettivamente svolta.

Art. 2

Condizioni per l'iscrizione al Registro

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative e le cooperative sociali, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti da almeno un anno nel territorio comunale, ed in particolare:

- a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
- b) le altre libere forme associative locali che abbiano attività documentata;
- c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente.

2. Ai fini dell'iscrizione le libere forme associative e le cooperative sociali inoltrano al Sindaco entro il **31 gennaio** di ogni anno una dichiarazione in carta semplice dalla quale dovranno risultare i seguenti requisiti:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'organizzazione o del legale rappresentante;
- b) il rappresentante legale;
- c) l'oggetto e le finalità sociali;
- d) il periodo di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;
- f) la sezione tematica o più, nelle quali si chiede l'inserimento.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:

- 1) una relazione sull'attività svolta e/o da svolgere;
- 2) l'atto costitutivo e lo statuto

Da tali atti dovrà risultare espressamente lo scopo e l'assenza dei fini di lucro.

4. Gli Ordini Professionali di cui all'art. 2229 del Codice Civile e successivi, le Istituzioni , le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, i sindacati e i partiti non possono essere iscritti al Registro.

Art. 3

Iscrizione e cancellazione dal Registro

1. Ogni anno il Funzionario responsabile di Settore adotta il provvedimento di:

- a) **iscrizione** delle libere forme associative e delle cooperative sociali che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2, entro la scadenza anzidetta, e che siano in possesso dei requisiti previsti;
- b) **cancellazione** dal Registro, nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2.
- c) presa d'atto dell'intervenuta **decadenza** per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 4.

2. L'iscrizione, la non iscrizione e la cancellazione dell'Albo sarà comunicata agli interessati a cura del responsabile del procedimento.

Art. 4

Rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale .

2. Ogni libera forma associativa e cooperativa sociale iscritta al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa.

Art. 5

Pubblicazione del registro

1. L'Albo comunale delle associazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati all'albo pretorio con il provvedimento che li approva.

2. Il Registro può essere consultato da chiunque, secondo le norme del Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. A tal fine il registro resta depositato in permanenza presso il Settore Cultura.

Art. 6

Interventi del Comune

1. L'Amministrazione Comunale potrà intervenire, con le seguenti forme di incentivazione, a favore delle associazioni iscritte nel registro comunale:

- a) erogazione di contributi per l'ordinaria attività delle associazioni secondo le modalità del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati;
- b) apporto di proprio personale qualificato per esigenze particolari non risolvibili diversamente su disposizione del responsabile dell'ufficio interessato compatibilmente con le esigenze del servizio, previo nulla osta del Sindaco;
- c) concessione in uso di locali, spazi pubblici ed attrezzature comunali per iniziative e secondo modalità da valutarsi di volta in volta;

d) consultazione degli atti amministrativi nelle forme previste dalla normativa vigente.

2. L'eventuale intervento economico del Comune per specifiche iniziative o manifestazioni è svincolato dalla disciplina del comma 1, rimanendo assoggettato alle disposizioni del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati.

Art. 7

Gruppi di lavoro

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di costituire gruppi di lavoro misti formati da rappresentanti delle associazioni e componenti degli uffici.

Essi hanno funzioni di studio, di approfondimento e di risposta in ordine all'attività amministrativa che investe le competenze delle associazioni, ai fini dell'adozione di un provvedimento, o in fase di attuazione dello stesso.

Art. 8

Informazione

1. Il Comune garantisce ad ogni associazione che ne faccia richiesta l'informazione sulle attività comunali relative ai settori nei quali opera l'associazione stessa.

2. L'accesso agli atti è disciplinato dalla legislazione nazionale in materia e dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti.

Art. 9

Istanze, Petizioni e Proposte

1. Ogni libera forma associativa ed ogni cooperativa sociale iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto proposte, istanze e petizioni. Le proposte vanno indirizzate al Sindaco e devono essere motivate e circostanziate. Entro il termine di 30 gg. dal ricevimento il Sindaco comunicherà l'intenzione o meno di prendere in considerazione la proposta. In caso di risposta positiva si avvieranno gli strumenti idonei per portare a termine quanto proposto.

Art. 10

Norme finali e pubblicazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente, si rinvia alle normative di legge, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari vigenti.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili;

3. Il presente disciplinare entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.